

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4379 del 24/09/2019
Oggetto	ACCORDO SNAM-ARPAE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4495 del 23/09/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento all’Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

RICHIAMATA la determinazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 01/02/2010 con la quale è stato approvato l’ “Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Snam Rete Gas S.p.A. per la gestione amministrativa delle occupazioni di aree del demanio idrico” per

9 anni alla Società Snam Rete Gas S.p.A.;

- la nota PG/2019/1828 del 08/01/2019 con cui l' Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, (di seguito “ARPAE”), delega in persona del Responsabile dell’Unità Progetto Demanio Idrico competente alla gestione degli Accordi sostitutivi di concessione.

Considerato:

- che l’opera di semplificazione operata fino ad oggi tramite il precedente accordo sostitutivo ha permesso una gestione più efficiente degli attraversamenti del demanio idrico con le infrastrutture facenti capo a Snam Rete Gas S.p.A.;

- che l’accordo sostitutivo era stato stipulato in attuazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge Regionale 06/03/2007 n. 4, che prevede che “i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalità procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un’unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno”, oltre al comma 10 del medesimo articolo, che prevedeva “in via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti ed i corpi idrici, previo accordo con la Regione, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere”;

- che l’art. 7 della L.R. 11/2018 ha apportato modifiche all’art. 3 della L.R. 4/2007 confermando peraltro la possibilità di concludere accordi sostitutivi con i gestori di infrastrutture, ed infatti il comma 10 bis prevede “nel caso di enti pubblici e dei soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 10 ovvero soggetti esercenti pubblici servizi, previo accordo con la Regione sostitutivo dell'atto concessorio, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con il demanio idrico anche applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti, degli impianti e delle occupazioni.”

- che la DGR 2363/2016 ha previsto, in attuazione della L.R. 13/2015, che gli adempimenti e gli obblighi derivanti dagli Accordi sostitutivi di concessione siano posti in

essere da ARPAE per conto della Regione, in linea di continuità con la gestione regionale pregressa;

Preso atto che con istanza presentata in data del 05/12/2018 assunta a prot. n. PGDG/2018/17209, Snam Rete Gas S.p.A. P.Iva 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7 San Donato Milanese (MI), corredata degli elaborati tecnici, ha presentato domanda di rinnovo dell'accordo sostitutivo delle concessioni per le occupazioni di aree del demanio idrico gestite dalla Regione Emilia-Romagna tramite ARPAE);

Ritenuto:

- che si possa provvedere a sottoscrivere il rinnovo dell'Accordo sostitutivo delle concessioni per le interferenze delle infrastrutture di Snam Rete Gas S.p.A. con le aree del demanio idrico;

- di confermare le disposizioni regolanti l'accordo così come già approvato dalla Giunta regionale con DGR 113/2010, con gli aggiornamenti e le modificazioni necessarie alla sua attualizzazione;

- di precisare che nel rilascio del nulla osta idraulico per le nuove interferenze i Responsabili dell'agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competenti potranno integrare lo schema di disciplinare allegato all'accordo in relazione alle specificità dell'area interessata dall'interferenza o dalle caratteristiche della stessa con necessari prescrizioni tecniche;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

- 1) di approvare l'accordo sostitutivo di concessioni per l'occupazione di aree del demanio idrico tra ARPAE e Snam Rete Gas S.p.A. e costituente Allegato 1 della presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto sulla base di quello già approvato con DGR 113 del 01/02/2010, a cui sono state apportate le modificazioni e gli aggiornamenti necessari;

2) di approvare le prescrizioni di massima e la documentazione necessaria per la presentazione delle istanze dei nuovi attraversamenti, costituenti Allegato 2 e Allegato 3, precisando che nel rilascio del nulla osta idraulico per le nuove interferenze i Responsabili dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile (ARSTePC), territorialmente competenti, potranno integrare lo schema di disciplinare allegato in relazione alle specificità dell'area interessata dall'interferenza o dalle caratteristiche della stessa le prescrizioni tecniche contenute nei documenti tecnici che dovranno essere allegati all'Accordo.

3) di stabilire che in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo, mediante bonifico sul conto corrente intestato a Regione Emilia Romagna IBAN IT10C0760102400001018766285, Snam Rete Gas S.p.A., a titolo di canoni demaniali per il primo triennio (2019-2021), corrisponde alla Regione Emilia Romagna l'importo complessivo di € 815.211,74 (ottocentoquindicimiladuecentoundici/74), ottenuto scomputando il tasso di interesse legale attualmente vigente (0,8%) per il pagamento anticipato della seconda e terza annualità e applicandolo per il ritardo nella corresponsione della prima di cui:

- per il 2019 € 269.065,37 più € 1073,31 per un totale di € 270.138,68;
- per il 2020 € 272.832,28 meno 1.091,33 per un totale di € 271.740,95;
- per il 2021 € 276.651,93 meno € 3.319,82 per un totale di € 273.332,11;

4) di stabilire che per il triennio 2016-2018 l'importo relativo alle spese istruttorie è pari a € 2.025 (duemilaventicinque//00) da versarsi alla Regione Emilia Romagna mediante bonifico sul conto corrente intestato a RER - Serv. tecnico bacino Reno IBAN IT17A0760102400000013665401;

5) di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Burert.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.